Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi Tiratura: 15227 Diffusione: 15028 Lettori: 69000 (DS0006901)



È quanto prevede il decreto del 9 dicembre di attuazione della riforma fiscale

Garanzie Iva, soglie variabili

Per i rappresentanti fiscali fino ai due milioni di euro

DI FRANCO RICCA

utti i rappresentanti fiscali ai fini dell'Iva sono tenuti a prestare garanzia per un valore variabile da 30.000 a due milioni di euro, in rapporto al numero dei rappresentati. Esentato solo chi rappresenta un unico soggetto. E' quanto prevede il dm 9 dicembre 2024 del mineconomia pubblicato nella G.U. n. 297 del 19 dicembre 2024, che dà piena attuazione alle novità in materia di rappresentanza fiscale Iva introdotte dal dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024. Il provvedimento fa seguito a quello del 4 dicembre, che ha definito le caratteristiche della garanzia che i rappresentanti fiscali di soggetti extraUe devono prestare, ai sensi del comma 7-quater dell'art. 35 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dal citato dlgs, per ottenere l'iscrizione alla banca dati VIES.

Ben più ampia e rilevante la portata del nuovo decreto, che attua le disposizioni degli ultimi tre periodi del terzo comma dell'art. 17, dpr n. 633/1972, anch'essi aggiunti dal dlgs n. 13/2024, le quali stabiliscono che:

a) il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del dm finanze 31 maggio 1999, n. 164 (se il rappresentante fiscale è una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante)

b) con decreto del mineconomia sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati

Attestazione dei requisiti

soggettiv

Riguardo al primo aspetto sub a), il dm in commento stabilisce che il possesso dei requisiti richiesti dalla norma (assenza di condanne, anche non definitive, o sentenze di patteggiamento per reati finanziari; assenza di procedimenti penali in fase di giudizio per gli stessi reati; non avere commesso gravi e ripetute violazioni in materia contributiva e tributaria; assenza di condanne per i delitti che precludono la candidabilità alle elezioni pubbliche) deve essere attestato mediante autocertificazione da presentare alla Dp dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Prestazione della garanzia Quanto alla previsione sub b), la cui formulazione lasciava intendere che l'obbligo sarebbe stato imposto solo in presenza di determinati criteri, il dm stabilisce che la garanzia deve essere prestata indistintamente da tutti i soggetti che intendono svolgere il ruolo di rappresentanti fiscali, per un valore direttamente proporzionale al numero di rappresentati. In particolare, il valore massimale della garanzia, che dovrà coprire le obbligazioni del rappresentante fiscale derivante dall'applicazione delle norme sull'Iva, dovrà essere almeno pari a:

a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappretano da due a nove soggetti;

b) 100.000 euro per quelli che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;

c) 300.000 euro per quelli che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;

d) un milione di euro per quelli che rappresentano da centouno a mille soggetti;

e) due milioni di euro per quelli che rappresentano più di mille soggetti. In caso di aumento dei rappresentati, con passaggio ad una fascia superiore, occorrerà prestare la garanzia per il nuovo valore.

La garanzia, sotto forma di cauzione in titoli di stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, deve essere prestata, a favore del direttore pro-tempore della Dp competente, per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale; decorso tale termine, non dovrà essere ripresentata, salvo il caso di aumento dei rappresentati con passaggio alla fascia di valore superiore.

I soggetti che hanno una sola rappresentanza fiscale sono esonerati dall'obbligo della garanzia e devono limitarsi ad autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi anzidetti.

Norme transitorie

Non sfuggono agli obblighi di cui sopra i soggetti che già operano come rappresentanti fiscali alla data in cui l'Agenzia delle entrate pubblicherà il provvedimento con la definizione delle modalità operative: dovranno infatti presentare l'attestazione dei requisiti e la garanzia entro sessanta giorni dalla predetta data. In caso di inottemperanza, l'Agenzia avvierà il procedimento per la cessazione d'ufficio della partita Iva dei soggetti rappresentati, previa comunicazione agli interessati.

——© Riproduzione riservata—

